



2022/0164(COD)

10.10.2022

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla
commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di
capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e
che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115,
la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Relatore per parere(*): Pascal Arimont

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista l'analisi congiunta del Comitato europeo delle regioni e del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) sul coinvolgimento dei comuni, delle città e delle regioni nella preparazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e i risultati della loro consultazione mirata del 27 aprile 2022 dal titolo "Implementation of the Recovery and Resilience Facility: the perspective of local and regional authorities" (Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza: la prospettiva delle autorità locali e regionali),

Motivazione

Il presente emendamento è ripreso dalla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente all'articolo 26 del regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza³, alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza³, alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno

indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione è **indispensabile** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza **risulta essere uno strumento adeguato** che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo

avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione **e la celere riduzione della dipendenza dai combustibili fossili sono indispensabili** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento

(2) A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta, **verde, digitale** e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza **e i fondi della politica di coesione risultano essere strumenti adeguati** che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti **e a gravi difficoltà**.

Emendamento

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo

ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, **in particolare dei** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri.

ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico **e alla rapida riduzione della dipendenza dell'Unione dai** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare **la decarbonizzazione e** l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri **nonché le capacità di interconnessione tra gli Stati membri, riducendo il consumo di energia e sostenendo le famiglie e le microimprese e piccole e medie imprese più vulnerabili che risentono delle conseguenze del rincaro dei prezzi dell'energia.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti

Emendamento

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti

introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU *come pure investimenti specifici dei Fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Onde promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, il piano RepowerEU dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il grado di sviluppo economico e sociale, gli Stati membri dovrebbero assicurare un'adeguata ripartizione delle risorse tra le categorie di regioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in sede di decisione sulla distribuzione interna dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa RepowerEU.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il grado di sviluppo economico e sociale, gli Stati membri dovrebbero assicurare un'adeguata ripartizione delle risorse tra le categorie di regioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in sede di decisione sulla distribuzione interna dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa RepowerEU.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove

riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo

riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU., ***che dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo.*** Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento

(7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo

dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU, **coerentemente con gli obiettivi del Green Deal europeo.**

Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di **ulteriori** competenze verdi. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse **trasferite dal** Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze verdi.

Emendamento

(8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una **celere** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone al fine di dotare la forza lavoro di **competenze adeguate, tra cui le** competenze verdi **e digitali, soprattutto nelle zone soggette a depressione economica e declino sociale, nelle zone urbane periferiche e nelle zone rurali, remote, montane, costiere, insulari, scarsamente popolate e ultraperiferiche.** Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri **e le regioni** nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse **richieste a titolo della dotazione del** Fondo sociale europeo Plus **destinate a sostenere gli obiettivi del piano REPowerEU** dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze **adeguate, tra cui le competenze**

verdi e *digitali*.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento

(11) Una transizione efficace verso l'energia verde e una *celere* riduzione della dipendenza energetica *dovrebbero tenere conto delle nuove sfide emergenti cui devono far fronte le famiglie e le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare quelle più vulnerabili,* e richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, *gli*

Emendamento

(12) *Gli Stati membri dovrebbero organizzare e attuare un processo di*

Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi **del** processo **di consultazione** delle autorità locali e regionali e **di** altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. **Tali sintesi dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.**

consultazione obbligatorio e, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, fornire una sintesi **di tale** processo **che spieghi l'esito delle consultazioni e delinei in che modo si è tenuto conto dei contributi ricevuti dalle** autorità locali e regionali, **dalle organizzazioni della società civile, dalle parti economiche e sociali e da** altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di petrolio e gas siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, **dovrebbero** essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

Emendamento

(15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, **potrebbero** essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) **Il** regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di **trasferire** fino al 7,5 % delle risorse dei programmi in regime di gestione concorrente **disciplinati da tale regolamento al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU**, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità per far fronte a tali necessità urgenti. **Inoltre, il dispositivo per la ripresa e la resilienza consente un esborso dei fondi rapido, rendendolo particolarmente adatto al finanziamento di misure urgenti in materia di energia. Tali trasferimenti** dovrebbero essere giustificati dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(17) **Per offrire agli Stati membri e alle regioni sufficiente flessibilità nell'affrontare le nuove sfide emergenti**, regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di **chiedere** fino al 7,5 % delle risorse **nell'ambito** dei programmi in regime di gestione concorrente **onde contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 mediante misure di sostegno di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), dello stesso, semplificando nel contempo i requisiti procedurali connessi all'attuazione del programma**, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %, **a condizione che tale possibilità sia pienamente sfruttata**. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri **e alle regioni** una maggiore

flessibilità, **che è indispensabile** per far fronte a tali necessità urgenti e dovrebbero essere giustificati dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU **del regolamento (UE) 2021/241**.

⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Al fine di dare una risposta immediata alle incidenze della crisi, la spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di reazione alla crisi energetica e il sostegno alle famiglie e alle microimprese e piccole e medie imprese vulnerabili, dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) *Al fine di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella riassegnazione delle risorse per dare risposte su misura alla crisi energetica, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di consentire trasferimenti finanziari nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione tra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per entrambi i periodi di programmazione.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse ***trasferite dai fondi a gestione concorrente*** sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

(19) Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse ***richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 sono effettuati secondo le norme del citato regolamento e i rispettivi regolamenti specifici di ciascun fondo*** e sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, ***i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a***

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, ***le risorse richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a***

valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe monitorare ***l'attuazione*** delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al ***conseguimento degli*** obiettivi del ***piano REPowerEU***, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe monitorare ***e riferire in merito all'attuazione*** delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al ***medesimo nonché la loro coerenza con gli*** obiettivi del ***Green Deal europeo***, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi dell'energia e ***dei*** materiali da costruzione ***e*** hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica

Emendamento

(22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi dell'energia e ***di altre risorse come ad esempio i*** materiali da costruzione, ***che*** hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre,

dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire inoltre che le proposte di modifica dei loro piani di ripresa e resilienza rispondano alle sfide derivanti dagli attuali e drammatici cambiamenti della situazione geopolitica, preparando nel contempo il futuro per poter affrontare nuove sfide.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2021/241

Articolo 7 – titolo e paragrafo 1

Testo in vigore

Risorse ***provenienti*** da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo ***delle risorse***

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo ***21*** del regolamento ***recante disposizioni comuni***. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

(1 bis) Il titolo e il primo paragrafo dell'articolo 7 sono sostituiti dal testo seguente:

Risorse ***trasferite*** da programmi in regime di gestione concorrente e ***loro*** utilizzo

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo ***26*** del regolamento ***(UE) 2021/1060***. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241>)

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione

"q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la sintesi del processo di consultazione descrive l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri **pertinenti** portatori di interessi sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti;"

Emendamento

"q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione **obbligatorio, che è** condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti **economiche e** sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la sintesi del processo di consultazione descrive l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri portatori di interessi **pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti **come pure il modo in cui tali portatori di interessi saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo controllo**;"

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d bis

Testo della Commissione

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;"

Emendamento

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla **rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;"

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 19, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

k bis) se il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato e se la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del relativo contributo dei pertinenti portatori di interessi;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la **rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) *Le risorse assegnate agli Stati membri* in regime di gestione concorrente *possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite o assegnate al dispositivo* alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

(1) *Nell'ambito delle risorse assegnate loro* in regime di gestione concorrente, *gli Stati membri possono chiedere di sostenere le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento,* alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Le risorse possono essere *trasferite* a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1,

Emendamento

(a) Le risorse possono essere *richieste* a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, *lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al*

primo e secondo comma.

trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 24 del *presente* regolamento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Emendamento

(2) *Le risorse richieste in conformità del paragrafo 1 sono eseguite a norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 e del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente.* I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) La Commissione esegue tali risorse *direttamente*, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera *a*), del regolamento finanziario.

Emendamento

(3) La Commissione esegue tali risorse *in regime di gestione concorrente*, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera *b*), del regolamento finanziario.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde.

Emendamento

d) sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi **e digitali**, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde **e giusta**.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) per gli Stati membri con regioni ultraperiferiche (elencate all'articolo 349 TFUE), isole (di livello NUTS 2 e/o NUTS 3), regioni montuose e/o scarsamente popolate, una descrizione dettagliata degli investimenti che saranno realizzati mediante il piano REPowerEU in queste regioni ai fini della loro indipendenza e transizione energetica.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e

Emendamento

soppresso

all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) *Salvo disposizioni contrarie*, le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, *fatta eccezione per gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU finanziati dalle risorse richieste in conformità dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 per sostenere le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, per le quali si applicano il regolamento (UE) 2021/1060 e le norme specifiche del fondo.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Testo della Commissione

(1) La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU **e il loro contributo al *conseguimento degli obiettivi del* piano REPowerEU.**

Emendamento

(1) La Commissione monitora **e riferisce in merito all'**attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, **al** loro contributo al piano REPowerEU **e alla loro coerenza con gli obiettivi del Green Deal dell'UE.**

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

"e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma **degli articoli 26, 26 bis e 111**, compresa una giustificazione **di tali trasferimenti**";

Emendamento

e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone **la richiesta a norma dell'articolo 26 bis o** il trasferimento a norma **dell'articolo 26 o a norma dell'articolo 111**, compresa una giustificazione";

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità

Emendamento

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi **richiesti in conformità**

degli articoli 26, 26 bis o 27;";

dell'articolo 26 bis o trasferiti in conformità dell'articolo 26 o in conformità dell'articolo 27;";

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

7 bis. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, lo Stato membro o l'autorità di gestione può chiedere, entro il 31 dicembre 2025, che venga assegnato un importo fino al 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per contribuire al finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, tali contributi possono essere versati unicamente nel quadro dello stesso programma e necessitano di una decisione della Commissione di modifica del programma. Essi avvengono nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro o l'autorità di gestione comunicano alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute e il programma riveduto.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del **regolamento (UE) 2021/241** mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";

Emendamento

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del **presente articolo** mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), e al paragrafo precedente, il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma, qualora tale modifica sia strettamente limitata a quanto necessario ai fini del trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – titolo

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

Sostegno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 1

(1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere **di trasferire** fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo **al dispositivo per la ripresa e la resilienza**, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. La richiesta di **trasferimento** è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta **di trasferimento** riguardi la modifica di un programma, possono essere **trasferite** solo le risorse di anni civili futuri. **Tali trasferimenti** si **aggiungono** alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

(1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere **che venga assegnato** fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo **per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU quali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 sostenendo le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento**, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. **Se l'accordo di partenariato non è ancora stato approvato**, la richiesta di **sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9,

o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta riguardi la modifica di un programma, possono essere **richieste** solo le risorse di anni civili futuri. **La possibilità di tale richiesta si aggiunge** alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Le risorse trasferite sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 e sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

(2) Le risorse trasferite **in conformità dell'articolo 26 del presente regolamento** sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241. **Le risorse richieste in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento sono eseguite a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e delle disposizioni del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente. Le risorse trasferite o le risorse richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU sono utilizzate esclusivamente** a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Se l'accordo di partenariato è stato approvato e **il trasferimento è richiesto**

Emendamento

(3) Se l'accordo di partenariato è stato approvato e **la richiesta di sostenere il**

prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), che costituisce una richiesta di **trasferimento** ai sensi del presente articolo.

conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU è **presentata** prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), **inclusa una sintesi del processo di consultazione delle parti obbligatorio in linea con l'articolo 8, paragrafo 1**, che costituisce una richiesta di **sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** ai sensi del presente articolo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) In deroga all'articolo 13, gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato approvati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Se, **per effettuare i trasferimenti** di cui al presente articolo è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la

(4) Se, **ai fini di una richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** di cui al presente articolo è necessario modificare un

Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa **al trasferimento** e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. **In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma.** Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale **trasferito** ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.

programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa **a tale richiesta** e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale **assegnato per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del presente articolo.

Emendamento

(5) Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza **e non possono essere richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** a norma del presente articolo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

(6) **Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e**

Emendamento

soppresso

assegnate a uno o più programmi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 6, 7 e 8.";

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le spese sostenute e pagate per le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, sono contabilizzate nella quota degli obiettivi climatici e del meccanismo di adeguamento in materia di clima in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Articolo 112 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

6 bis. Se uno Stato membro decide di richiedere risorse in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento, in deroga all'articolo 112, paragrafi 3 e 4, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere

applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione per il finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

Una richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata quale modifica di un programma in conformità dell'articolo 24 ed è corredata del programma riveduto.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo) e paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

all'articolo 60, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

2 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi energetica in

conformità degli "obiettivi del piano REPowerEU" e il sostegno alle famiglie e alle microimprese e piccole e medie imprese vulnerabili a partire dal 1° febbraio 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi di cui all'articolo 30 e sono corredate del programma o dei programmi riveduti.

Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

2 ter. In risposta alla crisi energetica causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono, su richiesta di uno Stato membro, essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d). Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1060
Allegato II – punto 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *Al punto 4.2 dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060, è inserito quanto segue:*

soppresso

"Riferimento: "Articoli 26, paragrafo 1 e 26 bis del regolamento CPR"

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1060

Allegato V – punto 3.1 – tabella 1

Testo in vigore

Modifica del programma concernente:	<input type="checkbox"/>	contributo a InvestEU
	<input type="checkbox"/>	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/>	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

Emendamento

al punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060, la prima tabella è modificata nel modo seguente:

Modifica del programma concernente:	<input type="checkbox"/>	contributo a InvestEU
	<input type="checkbox"/>	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/>	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>sostegno per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU</i>

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>)

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3

Testo della Commissione

Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. ***I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro***".

Emendamento

Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica del regolamento (UE) 2021/1060, del regolamento (UE) 2021/2115, della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814	
Riferimenti	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 6.6.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Pascal Arimont 12.7.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.9.2022	
Esame in commissione	15.9.2022	
Approvazione	6.10.2022	
Esito della votazione finale	+: 29	–: 1
	0: 10	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoș, Rosanna Conte, Christian Doleschal, Matthias Ecke, Chiara Gemma, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ștefan Motreanu, Anđelika Anna Moždžanowska, Niklas Nienaaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katalin Cseh, Stelios Kypouropoulos, Ana Miranda, Rovana Plumb, Peter Pollák	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pietro Fiocchi	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

29	+
NI	Chiara Gemma, Maxette Pirbakas
PPE	Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kypouropoulos, Andrey Novakov, Peter Pollák
RENEW	Katalin Cseh, Alin Mituța, Susana Solís Pérez
S&D	Erik Bergkvist, Matthias Ecke, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Marcos Ros Sempere
THE LEFT	Martina Michels, Younous Omarjee
VERTS/ALE	François Alfonsi, Ana Miranda, Niklas Nienäb, Caroline Roose, Monika Vana

1	-
RENEW	Ondřej Knotek

10	0
ECR	Pietro Fiocchi, Andželika Anna Mozdżanowska, Valdemar Tomaševski
ID	Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André Rougé
PPE	Dan-Ștefan Motreanu
RENEW	Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoș

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti